### COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCV.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 1951

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

# INDICE

PAG.

#### **Proposta di legge** (Discussione e non approvazione):

Turchi: Temporanea sospensione delle	
variazioni delle liste elettorali per	
trasferimento di residenza. (2114) .	1033
PRESIDENTE 1033, 1034, 1037,	1039
Turchi, Relatore 1033, 1036, 1037,	1038
QUINTIERI	
ROCCHETTI	1035
CORONA ACHILLE	1036
Numeroso 1036,	1038
Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'in-	
terno	1038

## La seduta comincia alle 9,15.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge del deputato Turchi: Temporanea sospensione delle variazioni delle liste elettorali per trasferimento di residenza. (2114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turchi: Temporanea sospensione delle variazioni delle liste elettorali per trasferimento di residenza.

L'onorevole proponente, che è anche relatore, ha facoltà di riferire.

TURCHI, *Relatore*. La proposta di legge che è al nostro esame si propone un fine molto semplice: il rispetto effettivo del principio sancito dall'articolo 48 della Costituzione il quale stabilisce che il « voto è personale ed eguale, libero e segreto ».

Come è noto, fra le irregolarità della situazione politica italiana venutasi a determinare dopo la guerra, vi è quella delle elezioni a scaglioni, elezioni che rappresentano una anomalia, in quanto, in passato, le consultazioni elettorali non avvenivano con tale sistema ma contemporaneamente, sia che si trattasse di elezioni politiche, sia che si trattasse di elezioni amministrative.

Le elezioni a scaglioni creano una situazione di fatto che rende possibile la violazione dell'articolo 48 della Costituzione, in quanto, facendosi le elezioni a distanza di tempo, è possibile agli elettori votare più di una volta quando lo vogliano.

Evidentemente si tratta di una anomalia, tant'è vero che il legislatore non ha predisposto alcune norme che impedissero possibili violazioni dell'articolo 48 della Costituzione. Di qui gli inconvenienti che si sono verificati e si possono verificare, e, conseguentemente, la mia proposta di legge che tende ad evitare questi inconvenienti.

La legge 7 ottobre 1947, n. 1058, all'articolo 25 prevede le modalità per la revisione

delle liste elettorali, sia per la revisione annuale che per la così detta revisione dinamica. Questo articolo 25 dispone che le liste elettorali siano rivedute ogni anno e che ad esse vengano apportate modificazioni nei seguenti casi: morte dell'elettore, perdita della cittadinanza italiana, perdita del diritto elettorale; al numero 4, infine, si stabilisce che la revisione delle liste elettorali avvenga anche nel caso di trasferimento di residenza dell'elettore; in tal caso la revisione, vale a dire la iscrizione nelle liste elettorali di un comune, può avvenire fino a quindici giorni prima delle elezioni.

Ora non c'è dubbio che, nel caso che le elezioni si facciano a distanza di tre, sei, otto mesi tra uno scaglione e l'altro, è possibile, al cittadino che risieda in un comune nel quale si siano fatte le elezioni col primo scaglione, trasferire la propria residenza in un altro comune nel quale le elezioni si facciano sei mesi dopo, e ottenervi la iscrizione nelle liste elettorali. In tal caso vi sarebbero cittadini che votano una sola volta, altri che votano due volte, ed anche, potremmo ipotizzare, tre, quattro volte, a seconda che gli scaglioni delle elezioni siano uno, due, tre o più.

Di fronte a tale eventualità che, ripeto, distruggerebbe il principio del voto uguale per tutti, un mese fa io chiesi di conoscere quale fosse il pensiero del Presidente del Consiglio e ne ebbi questa risposta: il Ministro dell'interno, che rispondeva a nome del Presidente del Consiglio, affermò che dal sistema della legge, vale a dire dal sistema stabilito al n. 4 dell'articolo 25, discende la possibilità, nel caso di consultazioni elettorali amministrative a scaglioni, che l'elettore, il quale abbia già partecipato alla votazione di un comune e successivamente abbia trasferito la sua residenza in altra località nella quale le consultazioni avvengano posteriormente, partecipi a quest'altra votazione. Soggiungeva, poi, che la iscrizione è subordinata all'effettivo trasferimento della residenza; ma questo non comporta eccessive difficoltà, specie quando si tratti di comuni non capoluoghi di provincia, nei quali non hanno efficacia le disposizioni tuttora vigenti contro l'urbanesimo, e nei quali è possibile ottenere con molta facilità l'iscrizione anagrafica e quindi l'iscrizione nelle liste elettorali.

Il Ministro dell'interno concludeva la sua risposta alla mia interrogazione con queste parole: « Non si esclude la possibilità di inconvenienti, e se fosse a conoscenza dell'interrogante che il fenomeno ha assunto proporzioni anormali e, perciò, sospette, il Ministero

non esiterebbe a proporre opportune modifiche legislative ».

È chiaro che, fino a questo punto, non è a mia conoscenza che il fenomeno abbia assunto proporzioni anormali e perciò sospette, perché abbiamo fatto soltanto il primo turno delle elezioni amministrative; ma non vi è dubbio che vi è la possibilità che il fenomeno assuma tali proporzioni; da ciò discende l'opportunità per il legislatore di predisporre uno strumento che valga a impedire il verificarsi di questo fenomeno.

La proposta di legge mira a statuire una semplice sospensione della efficacia delle disposizioni di legge relative alle variazioni delle liste elettorali per trasferimento di residenza. Il primo turno delle elezioni amministrative è stato effettuato il 27 maggio-10 giugno. Non sappiamo se il secondo turno si effettuerà entro l'anno 1951 o nella primavera del 1952. Credo però che possiamo dare per certo che, anche in questo ultimo caso, il secondo turno si effettuerà prima del mese di giugno del 1952. La proposta di legge, quindi, che sospende l'efficacia di queste disposizioni dal 15 giugno 1951 al 15 giugno 1952, ci mette nella condizione di essere al riparo da ogni possibile violazione delle disposizioni di legge per trasferimento di residenza. Inoltre essa non incide minimamente sul diritto dei cittadini, ma serve soltanto a cautelarli e ad impedire che il principio sancito dalla Costituzione possa essere comunque violato.

Ritengo, quindi, che la proposta di legge abbia una giustificazione logica e politica che possa essere accettata ed approvata da tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

QUINTIERI. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole Turchi, ma devo dichiarare che egli non è riuscito a convincermi sulla necessità di approvare una legge che serva ad eliminare quello che è un inconveniente soltanto potenziale. Se noi, per ogni inconveniente previsto o prevedibile nell'applicazione di una legge, dovessimo presentare una nuova legge, non la finiremmo mai. E poiché, secondo il mio punto di vista, si deve fare una legge soltanto quando se ne presenti una assoluta necessità, altrimenti le leggi non sarebbero utili al funzionamento del civile consorzio, io, per questo solo motivo, dichiaro di non essere favorevole alla proposta di legge Turchi.

Devo anche osservare che nella stessa relazione vi è una manifesta contraddizione, poiché, mentre si riconosce la opportunità della revisione trimestrale delle liste eletto-

rali, nel terzo comma si afferma che tale innovazione è utile perché tende a favorire la partecipazione alle elezioni di cittadini che abbiano i requisiti di legge e si fa riferimento all'articolo 25 della legge che, neanche a farlo apposta, non contiene alcuna ipotesi di immissione di nuovi elettori nelle liste elettorali, nelle revisioni trimestrali, ma contempla solo casi di cancellazione o di trasferimento di elettori già regolarmente iscritti nelle liste.

Qui abbiamo una vera e propria contradizione in termini, perché il trasferimento di un elettore da una città a un'altra non fa immettere un nuovo elettore nelle liste elettorali, in quanto questo tale, se avesse conservato la sua originaria residenza, avrebbe votato in quel luogo, ed ora invece viene a votare nella nuova residenza.

Tornando alla sostanza della legge bisognerebbe provare che, per effetto delle votazioni amministrative a scaglioni, si stanno verificando delle vere e proprie migrazioni di elettori che lasciano la precedente residenza per stabilirsi in una nuova residenza, allo scopo di falsare i risultati delle elezioni medesime. A me la cosa pare assurda, perché cambiare residenza non è cosa semplice. È noto che il nostro Codice civile distingue tra dimora, residenza e domicilio: mentre la dimora e qualcosa di transitorio, la residenza, invece, è una dimora abituale, e non è facile che un individuo lasci la sua casa, tutti gli interessi che ha nella sua città, per trasferirsi altrove, al solo scopo di votare una seconda volta. Comunque, la possibilità che un individuo si trasferisca e riesca a votare due volte è così eccezionale da non meritare davvero il varo di una nuova legge per colpire la cosa.

Per di più, questa proposta di legge a me pare che non riesca nemmeno ad eliminare l'inconveniente. In questa votazione, che si fa a scaglioni, devono ancora votare circa duemila comuni — non posso precisare poiché non ho presenti i dati — ma questa mi pare sia la cifra.

Tutti i comuni in Italia sono invece circa 7600. Ora, da noi non è mai avvenuto che le elezioni amministrative si siano svolte nello stesso giorno, ed anzi questo non può avvenire, poiché la costituzione dei varî consiglicomunali può avvenire ed anzi avviene in periodi diversi. Vi sono infatti circa 3000 comuni le cui amministrazioni debbono rimanere in carica, non essendo scaduto per esse il quadriennio, e quindi tali consigli saranno rinnovati nel corso di queste elezioni che chiameremo generali, svoltesi in giugno e che si

svolgeranno ancora in ottobre o nella prossima primavera. Vi saranno sempre, quindi, due o tremila comuni le cui amministrazioni saranno rinnovate al di fuori del periodo delle elezioni generali e quindi l'inconveniente lamentato potrà sempre verificarsi, nonostante la legge proposta, che ha carattere del tutto temporaneo.

Concludendo, se facciamo una legge per sospendere, per un anno, la possibilità di trasferimento di residenza, non avremo eliminato l'inconveniente che potrà sempre verificarsi in avvenire, per quei comuni che, avendo rinnovato le loro amministrazioni in un tempo diverso dagli altri comuni, dovranno, di conseguenza, procedere alla rinnovazione in epoca diversa.

Pertanto, poiché la legge non mi sembra necessaria e non elimina neppure l'inconveniente che si vorrebbe evitare, non mi pare che se ne possa sostenere l'accoglimento e chiedo, quindi, che la Commissione rifiuti di prenderla in considerazione.

ROCCHETTI. Devo osservare che l'esigenza messa in luce dall'onorevole Turchi mi sembra fondata. Certo non è possibile consentire che in una qualsiasi circostanza un cittadino possa votare due volte nella stessa fase elettorale. Rilevo, però, che il meccanismo studiato non mi sembra rispondere allo scopo, perché, in sostanza, con la sua proposta di legge l'onorevole Turchi propone la sospensione di questa revisione dinamica delle liste elettorali per il periodo dal 15 giugno 1951 al 15 giugno 1952, adotta cioè un criterio temporaneo. Indubbiamente, per quanto riguarda l'ultimo scaglione delle elezioni amministrative, questo criterio temporaneo è sufficiente, perché indubbiamente esso si effettuerà entro il 15 giugno 1952.

Ma vi è un'altra ipotesi in cui questo criterio non è più sufficiente, nel caso cioè che in un determinato comune le elezioni debbano essere ripetute per sopravvenuto scioglimento dei consigli provinciali e comunali. L'onorevole Turchi ha considerato questa ipotesi nel secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, dove è detto: «Lo stesso divieto si applica quando nel comune nelle cui liste è chiesta l'iscrizione, le suddette elezioni, già svoltesi nel primo semestre dell'anno 1951, debbano essere ripetute per sopravvenuto scioglimento dei consigli comunali e provinciali ». Ma in tal caso il criterio temporaneo non soccorre più, perché questo fatto può verificarsi in un qualsiasi momento durante il periodo di durata del consiglio comunale e provinciale,

Io ritengo che questa esigenza di giustizia denunciata dall'onorevole Turchi vada meglio approfondita in una formulazione diversa che incida in un criterio generale della riforma di questa parte della nostra legislazione. Si dovrebbe studiare qualcosa che impedisse per l'avvenire il verificarsi di questo inconveniente. Si potrebbe, per esempio, stabilire che alla domanda di trasferimento si debba unire un certificato che attesti che colui che richiede il trasferimento abbia votato o meno.

Come conseguenza di quanto ho osservato, io propongo, se i colleghi sono d'accordo, di studiare meglio la questione, eventualmente nominando un comitato che possa procedere a una nuova formulazione tale da eliminare definitivamente, non con un criterio temporaneo e contingente, un inconveniente che si è rilevato in questa occasione, ma che ha la possibilità di verificarsi in ogni momento, in occasione del rinnovo dei consigli provinciali e comunali. Anche il Sottosegretario per l'interno potrebbe dare i lumi della sua esperienza in questo comitato da nominare, e si potrebbe apportare così un ritocco definitivo che elimini in tutti i casi gli inconvenienti lamentati dall'onorevole Turchi.

CORONA ACHILLE. Noi siamo favorevoli alla proposta dell'onorevole Turchi perché riteniamo necessario prendere delle precauzioni contro il verificarsi di quello che sarebbe un vero e proprio broglio elettorale. Io mi meraviglio che l'onorevole Quintieri, il quale per di più proviene da un comune dove le elezioni si debbono ancora fare, non abbia inteso questa necessità. L'onorevole Quintieri non vuole evitare nel suo comune e negli altri dove ancora si deve votare, la possibilità di operazioni di questo genere? Il fatto è che ci sono dei cittadini italiani che hanno votato nel primo turno delle amministrative e potrebbero votare ancora. Io credo che non ci sia nessuno che voglia sostenere che i cittadini italiani hanno diritto di votare in più comuni per le elezioni dei consigli comunali e provinciali. Se questa possibilità in astratto, vale a dire a termini di legge, ci fosse, è chiaro che non potremmo permettere in nessun modo che essa si verificasse, che alcuni ne approfittassero, con tutte le conseguenze di cui potete rendervi facilmente conto. Si potrebbe addirittura arrivare al caso - non so se assurdo o possibile — di trasmigrazioni in massa di elettori a seconda delle capacità organizzative e finanziarie dei varî partiti ai quali essi aderiscono. Vogliamo evitare o no un inconveniente di questo genere? Perché non adottate oggi una disposizione la quale esclude in via assoluta la possibilità che questo inconveniente si verifichi?

L'osservazione dell'onorevole Quintieri, che le leggi si fanno solo quando sono necessarie, non mi sembra pertinente, perché non c'è nulla che ci deve tanto preoccupare, quanto la serietà delle consultazioni elettorali. E c'è un sistema diverso per eliminare questo inconveniente? D'altro canto si viola così un diritto dei cittadini? Evidentemente no, perché questi cittadini — per i quali viene temporaneamente sospesa l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui si sono trasferiti — hanno già votato.

L'onorevole Rocchetti è dell'avviso di introdurre una precauzione anche maggiore, nel senso di chiedere a questi cittadini o al comune da cui provengono un certificato che attesti se essi hanno votato o no. Questo credo si possa fare.

TURCHI, Relatore. E già previsto.

CORONA ACHILLE. Comunque, se si vuole migliorare tecnicamente la legge, purché questo non significhi il rinvio a uno di quei comitati a cui siamo abituati anche nella nostra Commissione, i quali servono ad insabbiare le cose, piuttosto che a favorirne lo sviluppo, posso anche essere d'accordo. Ma che oggi la Commissione decida di respingere una proposta di questo genere che mira a rendere serie le prossime consultazioni elettorali, significa, a mio avviso, assumersi la responsabilità di ciò che può avvenire nella carenza di queste disposizioni legislative. Inoltre, il fatto stesso che una questione di tal genere sia stata sollevata e che su di essa si sia in una certa misura attirata l'attenzione, ma che essa sia stata respinta dalla Commissione, sarebbe un implicito incitamento a compiere queste operazioni. Ed è evidente che esse si compirebbero sia da una parte che dall'altra, e si può facilmente immaginare quanto ciò andrebbe a discapito delle prossime consultazioni elettorali. E aggiungo che sarebbe facile accusare proprio coloro che si opposero all'approvazione di questa proposta di legge di voler favorire operazioni di questo genere, il che non credo sia nelle loro intenzioni.

Io penso che la Commissione non possa fare altro che prendere in considerazione la proposta di legge, eventualmente migliorata in senso restrittivo, rendendo veramente impossibile a cittadini che hanno già votato di sfruttare più di una volta questo loro diritto.

NUMEROSO. Mi rendo conto del fondamento della proposta Turchi. Effettivamente si tratta di un inconveniente che può verificarsi e che bisogna impedire. Mi pongo però

questa domanda: è necessario proprio che il Parlamento approvi una speciale legge per evitare questo inconveniente? Io ho qui una circolare del Ministero dell'interno in data 19 luglio 1951 che, appunto in previsione di questo inconveniente, dà disposizioni tassative ai prefetti che, a loro volta, dovranno trasmetterle ai sindaci. Nell'ultima parte della circolare, dopo aver accennato a questo inconveniente che potrebbe verificarsi, si legge: «Particolare raccomandazione si rivolge in proposito ai prefetti delle provincie nelle quali si devono ancora attuare le elezioni comunali e provinciali, onde evitare che cittadini, che hanno già esercitato il loro diritto di voto nei comuni dove si sono svolte recentemente le elezioni amministrative, possano chiedere la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni delle provincie medesime, con il trasferimento fittizio della loro residenza in tale

Le S.S.L.L. provvedano ad impartire con tutta urgenza disposizioni in conformità agli uffici ed organi dipendenti, e assicurino telegraficamente ».

Mi pare che con questa circolare del Ministero dell'interno gli inconvenienti che effettivamente avrebbero potuto verificarsi siano stati eliminati, e, quindi, non ci debbano essere più preoccupazioni da parte nostra.

Comunque, io sarei contrario al secondo e terzo comma dell'articolo 1.

Il secondo comma riguarda la iscrizione nelle liste elettorali di quei comuni dove si sono già verificate le elezioni nel primo semestre del 1951 e, per successivo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, devono esripetute. Io domando all'onorevole Turchi per quale ragione il cittadino che già era iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune possa e debba votare una seconda volta, mentre quello che viene da un altro comune non può votare una seconda volta in quel comune. Le elezioni in questo caso si ripetono non perché si fanno a scaglioni, ma perché il consiglio comunale è stato sciolto. E allora, come possono votare quelli già iscritti nelle liste elettorali degli stessi comuni, devono poter votare anche quelli che sono stati iscritti nelle liste elettorali per effetto del trasferimento.

Neppure sul terzo comma sono d'accordo. Esso riguarda la facoltà, concessa ai cittadini che risiedono in un determinato comune, di richiedere la iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita. Ritengo che non possano sorgere inconvenienti neppure dall'applicazione di questa norma legislativa per i

cittadini che vogliono tornare ad esercitare il diritto elettorale nel comune dove sono nati.

Per concludere, ritengo che non sia opportuno fare una legge per evitare un inconveniente che può essere evitato in un modo molto semplice, e che effettivamente è stato già eliminato, per cui la legge sarebbe superflua. Mi dichiaro quindi contrario al passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale

TURCHI, Relatore. Mi pare che da parte di tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, c'è stato il riconoscimento della effettiva realtà dell'inconveniente che la proposta di legge vorrebbe eliminare. L'onorevole Rocchetti vorrebbe che la proposta di legge fosse approfondita perché essa assumesse non un carattere di temporaneità, ma la portata di una modifica sostanziale e duratura della legge 7 ottobre 1947. Osservo che questo può essere sempre fatto, ma che in questo momento non è necessario. La legge 7 ottobre 1947, in generale, risponde alla esigenza di tutelare il diritto dell'elettore, e di favorire la iscrizione nelle liste elettorali anche nel corso dell'anno, quando vi siano degli elettori che, per ragioni che non abbiamo bisogno di individuare qui, non poterono esservi iscritti all'epoca della revisione annuale.

Non mi pare che sia necessario l'approfondimento e la modifica con carattere duraturo della legge in questo momento, mentre mi sembra necessario approvare una disposizione che renda impossibile il verificarsi di un fenomeno di massa, dato che si sono effettuate le elezioni in circa metà dei comuni, e devono essere ancora effettuate nell'altra metà, ossia in un numero considerevole di comuni. È possibile — è inutile che usiamo i mezzi termini -- dato il carattere che hanno assunto e che assumono in Italia, oggi specialmente, le competizioni elettorali, è possibile ripeto, che si verifichi, non dico da parte vostra, forse anche da parte nostra, un trasferimento di residenza che falsi le consultazioni stesse e violi il principio della parità dei cittadini di fronte alla legge. L'onorevole Quintieri ha osservato che questo si può verificare sempre, perché vi sono un certo numero di comuni nel quale le elezioni non sono state fatte col primo e non saranno fatte col secondo turno, ma si effettueranno quando sarà venuto il momento del rinnovo delle amministrazioni. Io rispondo all'onorevole Quintieri che questo non ci interessa, perché non ci sarà mai nessun partito, nessuna organizzazione, che di-

sporrà trasferimenti di residenza perché si fanno le elezioni in dieci, in venti comuni, in quanto una eventuale falsificazione di quei risultati non inciderà sul problema di carattere generale, mentre vi incide fortemente quando si tratta di migliaia di comuni. È questo soltanto che vorrei evitare con la proposta di legge che ho presentato.

Non sono d'accordo con l'onorevole Numeroso: non mi pare che l'inconveniente si possa evitare con una circolare. Non conosco questa circolare; ho ascoltato quella parte che egli ha letto e non mi pare che essa possa tranquillizzarci circa la sua efficacia ad evitare l'inconveniente del quale ci preoccupiamo. In sostanza, la circolare dice quello che è scritto anche nella risposta alla mia interrogazione, e cioè che il trasferimento di residenza avviene quando si verificano determinate condizioni ed è quindi un'operazione che di per se stessa ci garantirebbe contro il verificarsi del fenomeno in proporzioni considerevoli.

Io, ripeto, non sono d'accordo con l'onorevole Numeroso: innanzi tutto una circolare non può modificare la legge; poi le residenze fittizie o non fittizie sono sempre da determinare, e nel determinare il carattere del trasferimento di residenza influisce molto il giudizio del comune che iscrive questo cittadino; è difficile poter giudicare dal di fuori. Una volta ottenuta la residenza, il cittadino ha diritto di essere iscritto nelle liste elettorali: nessuno gli può contestare questo diritto; nel migliore dei casi, si aprirebbe la via a una serie di contestazioni che si risolverebbero in maniera difforme e non sapremo quale sia la soluzione giusta.

NUMEROSO. La circolare non modifica la legge, ma la fa applicare rettamente.

TURCHI, Relatore. La legge stabilisce che il cittadino può trasferire la sua residenza, e in questo caso ha diritto alla iscrizione nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbia votato o meno. Io invito l'onorevole Numeroso a dirmi se esiste una legge che pone questa condizione per la iscrizione nelle liste elettorali nel caso di trasferimento di residenza. Una legge di questo genere non esiste: la iscrizione nelle liste elettorali è un diritto puro e semplice del cittadino.

La mia proposta di legge non vuole apportare modifiche alla legge generale; forse una modifica sarà necessaria, ma non in questo momento. Lo scopo della proposta di legge è impedire che nel prossimo turno delle elezioni amministrative possano partecipare alle elezioni coloro che hanno già votato in altro co-

mune: ciò non solo violerebbe il principio della parità — il che potrebbe essere una cosa secondaria in questo momento — ma falserebbe soprattutto il risultato delle elezioni.

Posso convenire con l'onorevole Numeroso che il secondo comma dell'articolo primo potrebbe anche essere eliminato, trattandosi di comuni in cui si vota per la seconda volta in seguito allo scioglimento del consiglio. Ma sono convinto della necessità di questa disposizione transitoria, ed insisto perché sia approvata.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Devo dichiarare che il Ministero dell'interno non è contrario a priori alla proposta di legge: esso è sempre d'accordo per tutto ciò che serve a semplificare, e sarebbe una semplificazione se i segretari comunali sospendessero il lavoro di iscrizione nelle liste elettorali, lavoro che è abbastanza vasto e complesso. Dichiaro anche che noi, naturalmente, siamo contrari a qualsiasi broglio elettorale, a qualsiasi operazione che potrebbe falsare i risultati della consultazione elettorale. Però, pur facendo queste dichiarazioni, ritengo che bisognerebbe andare un po' più a fondo nella questione. Bisogna porre innanzi tutto un quesito iniziale: noi diamo già per ammesso il fatto che un elettore che abbia votato, per esempio, a Roma, abbia esaurito il suo compito e nel caso di trasferimento, mettiamo a Torino, non possa più votare in questa città. È giusto? Questo è un punto che bisogna chiarire. Chi ha già votato, per esempio, a Roma, in quel momento era cittadino di Roma e aveva diritto di votare in questa città. Ma se si trasferisce a Torino regolarmente, con tanto di cambiamento di domicilio e prende la residenza in questa città in quanto vi è costretto da determinate circostanze, allora diventa cittadino di Torino e ha diritto ad interessarsi di quelli che sono i problemi della città in cui si è stabilito.

Inoltre l'onorevole Turchi ha parlato della possibilità di movimenti di massa. Mi pare che questo sia assurdo. Fenomeni di osmosi potrebbero ancora avvenire nelle frazioni che sono collegate a un comune vicino, per esempio tra Milano e Sesto San Giovanni; in un caso del genere potrebbe anche avvenire che non fosse possibile differenziare bene la residenza; ma del resto, rimanendo nell'esempio, in tutti i comuni della provincia di Milano si è già votato, ed è quindi indifferente che uno abbia la residenza a Sesto San Giovanni o a Milano. Ma quando si tratta di trasferirsi in comuni ben diversi — e qui è

addirittura il caso di provincie diverse — questa possibilità è così limitata che è sufficiente un po' d'attenzione da parte delle autorità comunali che devono fare le variazioni. Del resto, non basta presentare il certificato in cui si dica che uno intende rinunciare alla propria residenza, per esempio a Torino, per prenderla a Roma. Bisogna che a questo quid juris corrisponda un quid facti, che cioè realmente abbia rinunciato alla propria residenza.

Io penso che se diamo disposizioni alle autorità comunali, alle commissioni elettorali e alle commissioni prefettizie, l'inconveniente potrebbere essere superato, o almeno ridotto a proporzioni così minime da avere solo pochissima importanza. È vero che talvolta la maggioranza può essere spostata anche da cento o duecento voti, ma di regola, con i grandi suffragi attuali, è un caso talmente eccezionale che non vale la pena di fare una legge apposta. Rappresenterebbe solo una complicazione, anche perché per un anno dovrebbero restare in sospeso tutte queste pratiche.

Il fatto essenziale, in ogni caso, resta per me, ripeto, quello a cui ho già accennato: dal momento che un cittadino ha cambiato residenza, ha il diritto di occuparsi degli affari del comune in cui è andato a stabilirsi? È questo il punto che bisogna approfondire.

Del resto, il Ministero — il quale, come ho già detto, non è contrario a priori alla proposta Turchi — ha già provveduto ad eliminare l'inconveniente che si è lamentato con la sua circolare del 19 luglio, il cui tenore è abbastanza preciso. Vi si legge, infatti, fra l'altro: « controlleranno il movimento del corpo elettorale per accertare se esso corrisponda, nei riguardi della situazione anagrafica, a un quid facti oltre che a un quid juris, intervenendo tempestivamente, se del caso, per fare revocare la iscrizione nel registro di popolazione e di conseguenza nelle liste elettorali del cittadino che non abbia di fatto trasferito la sua residenza nel nuovo comune ».

PRESIDENTE. La Commissione deve decidere su due proposte: la proposta Quintieri per il non passaggio agli articoli, e la proposta Rocchetti, di sospensione con la nomina di una commissione istruttoria.

Pongo ai voti innanzi tutto la proposta Quintieri per il non passaggio agli articoli, in quanto, in caso di sua approvazione, verrebbe in essa assorbita anche la proposta Rocchetti.

(È approvata).

S'intende con ciò che la Commissione non approva la proposta di legge Turchi.

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI